



**BANCA POPOLARE**  
del **FRUSINATE**

---

# **REGOLAMENTO MERCATO AZIONI BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE**

Codice ISIN: IT0001040820

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 09/03/2016

Data di entrata in vigore: 16/03/2016

*Versione 4 del 09/03/2016*



## INDICE

<b>TITOLO 1. Disposizioni Generali</b> .....	3
Capo 1. Oggetto del Regolamento e Modifiche.....	3
<b>1.1.1 Oggetto del Regolamento</b> .....	3
<b>1.1.2 Modifiche al Regolamento</b> .....	3
Capo 2. Organi aziendali.....	3
<b>1.2.1 Strutture aziendali coinvolte nel processo</b> .....	3
<b>1.2.2 Strutture aziendali coinvolte nel controllo</b> .....	3
Capo 3. Partecipazione al Mercato.....	4
<b>1.3.1 Caratteristiche degli Strumenti finanziari scambiabili</b> .....	4
<b>1.3.2 Investitori che possono accedere al mercato</b> .....	4
<b>1.3.3 Canale utilizzato per la pubblicazione di quotazioni e contratti</b> .....	4
<b>TITOLO 2. Modalità e condizioni di svolgimento delle contrattazioni</b> ....	5
Capo 1. Modalità di svolgimento delle contrattazioni .....	5
<b>2.1.1 Condizioni Generali</b> .....	5
<b>2.1.2 Lotti minimi</b> .....	5
<b>2.1.3 "Tick" di negoziazione e Divisa</b> .....	5
<b>2.1.4 Prezzo ufficiale delle azioni</b> .....	5
<b>2.1.5 Limiti quantitativi all'inserimento degli ordini</b> .....	5
<b>2.1.6 Orario di funzionamento</b> .....	5
<b>2.1.7 Giornate di inoltro delle proposte di compravendita</b> .....	6
<b>2.1.8 Giornata di negoziazione delle proposte</b> .....	6
Capo 2. Condizioni di svolgimento delle contrattazioni.....	6
<b>2.2.1 Condizioni di negoziazione</b> .....	6
<b>2.2.2 Conferimento delle proposte di compravendita</b> .....	6
Capo 3. Svolgimento dell'attività di negoziazione.....	7
<b>2.3.1 Formazione del prezzo</b> .....	7
<b>2.3.2 Casi di mancata formazione del prezzo</b> .....	7
<b>2.3.3 Liquidazione e regolamento contratti</b> .....	8
Capo 4. Eccezioni al regolamento .....	8
<b>2.4.1 Escussione azioni</b> .....	8
<b>2.4.2 Trasferimento azioni</b> .....	8
<b>2.4.3 Collocamento azioni proprie</b> .....	9
<b>TITOLO 3. Informativa al pubblico ed al mercato</b> .....	10
<b>3.1.1 Pubblicazione delle quotazioni</b> .....	10
<b>3.1.2 Pubblicazione dei contratti conclusi</b> .....	10



## **TITOLO 1. Disposizioni Generali**

### **Capo 1. Oggetto del Regolamento e Modifiche**

#### **1.1.1 Oggetto del Regolamento**

Il presente Regolamento ha per oggetto l'organizzazione ed il funzionamento dell'attività di scambio delle azioni (di seguito le "Azioni") emesse da Banca Popolare del Frusinate Società Cooperativa per Azioni (di seguito anche "Banca Popolare del Frusinate", la "Banca", "BPF" o l'"Emittente") registrata presso l'Albo delle Banche al numero 5118.5.0, codice fiscale n. 01781530603.

La Banca, al fine di agevolare lo scambio delle Azioni, effettua un'attività consistente nel mettere in contatto due o più investitori che intendono eseguire operazioni di compravendita.

Al fine di rendere il sistema di scambio sulle Azioni maggiormente trasparente e disciplinato, nonché eliminare possibili situazioni di conflitto di interesse, la Banca raccoglie le proposte di negoziazione disposte dai Clienti titolari di un Dossier Titoli, per il tramite delle proprie Dipendenze, con la finalità di incrociare domanda e offerta.

Tale piattaforma non si configura né come un mercato regolamentato, né come un sistema multilaterale di negoziazione (MTF), né come un internalizzatore sistematico.

#### **1.1.2 Modifiche al Regolamento**

Le modifiche al Regolamento vengono prontamente comunicate ai partecipanti al mercato, sul sito web [www.bpf.it](http://www.bpf.it) con un preavviso di almeno 3 giorni lavorativi dalla loro entrata in vigore.

### **Capo 2. Organi aziendali**

#### **1.2.1 Strutture aziendali coinvolte nel processo**

La struttura aziendale che sovrintende il funzionamento del mercato, in base a quanto disciplinato dal Regolamento Interno della Banca, è l'Area Finanza.

Il regolamento delle operazioni e la corretta contabilizzazione delle stesse viene garantito dall'Ufficio Back-Office Titoli.

#### **1.2.2 Strutture aziendali coinvolte nel controllo**

La funzione di revisione interna è garantita attualmente dalla Meta Srl, con riferimento interno nella figura del Risk Manager.



### **Capo 3. Partecipazione al Mercato**

#### **1.3.1 Caratteristiche degli Strumenti finanziari scambiabili**

Gli strumenti finanziari scambiabili sono le Azioni ordinarie emesse dalla Banca con codice ISIN IT0001040820. Le Azioni sono nominative e indivisibili.

#### **1.3.2 Investitori che possono accedere al mercato**

Possono accedere al Mercato gli investitori che siano intestatari e/o cointestatari di un Dossier Titoli con la BPF.

#### **1.3.3 Canale utilizzato per la pubblicazione di quotazioni e contratti**

La Banca pubblica nell'apposita sezione del proprio sito web [www.bpf.it](http://www.bpf.it), denominata "Mercato Azioni Banca Popolare del Frusinate", le quotazioni correnti delle Azioni ed il numero di contratti conclusi. Le medesime informazioni sono disponibili presso tutte le Filiali della BPF.

## **TITOLO 2. Modalità e condizioni di svolgimento delle contrattazioni**

### **Capo 1. Modalità di svolgimento delle contrattazioni**

#### **2.1.1 Condizioni Generali**

Le contrattazioni vengono svolte secondo le modalità dell'asta a chiamata di tipo *order driven* (guidata dagli ordini), senza l'intervento diretto della Banca.

L'Emittente non si pone in contropartita diretta con il Cliente e non interviene in alcun modo sul processo di formazione del prezzo.

#### **2.1.2 Lotti minimi**

Il quantitativo minimo negoziabile (lotto minimo) è di n. 1 azione.

#### **2.1.3 "Tick" di negoziazione e Divisa**

I prezzi delle proposte di compravendita variano per valori pari o multipli di valori (*tick*) pari a 0,0001 Euro.

#### **2.1.4 Prezzo ufficiale delle azioni**

Come stabilito dall'art. 6 dello Statuto, l'Assemblea dei Soci determina annualmente, in sede di approvazione del bilancio e tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dallo stesso, il prezzo delle azioni.

Nel corso dell'anno, in seguito a particolari eventi che determinino oggettive modifiche nel valore della compagine sociale, il Consiglio di Amministrazione può variare, in aumento o in diminuzione, il corso dei titoli.

#### **2.1.5 Limiti quantitativi all'inserimento degli ordini**

Le proposte di compravendita di ciascun Cliente non possono superare il limite previsto dall'art. 7 dello Statuto per l'acquisizione della qualità di Socio. Tale limite considera la quantità di tutti gli ordini ancora in essere, indipendentemente dal fatto che parte della quantità sia stata eseguita.

#### **2.1.6 Orario di funzionamento**

Le proposte di compravendita vengono conferite nell'orario di lavoro giornaliero delle Filiali della Banca Popolare del Frusinate, con le modalità, richiamate al successivo *Capo 2*, previste nel "Documento informativo relativo alle strategie e alle sedi di esecuzione e alle strategie di trasmissione" contenuto nell'Allegato n. 1 Fascicolo Informativo del Contratto di Dossier Titoli. Non possono essere conferite proposte di negoziazione mediante il Servizio di *Trading on Line*, tramite il canale telefonico, via fax o a mezzo posta elettronica.



### **2.1.7 Giornate di inoltro delle proposte di compravendita**

Le proposte di compravendita vengono conferite nei giorni di apertura al pubblico delle Filiali della Banca (di norma dal Lunedì al Venerdì). È possibile che in concomitanza di particolari eventi venga sospesa la giornata di negoziazione; in tal caso le modalità di conferimento delle proposte di compravendita vengono pubblicate nell'apposita sezione del sito web [www.bpf.it](http://www.bpf.it) denominata "Mercato delle Azioni Banca Popolare del Frusinate".

La Banca si riserva, inoltre, la facoltà di disporre la temporanea sospensione, sia in termini di orario che in termini di giornate, dell'inoltro delle proposte di compravendita dandone immediata comunicazione al pubblico nella medesima sezione del sito web [www.bpf.it](http://www.bpf.it).

### **2.1.8 Giornata di negoziazione delle proposte**

Le proposte di compravendita vengono incrociate nelle giornate del 5, 15 e 25 di ogni mese. Qualora in tali giornate la Banca risulti chiusa al pubblico, la seduta si intende posticipata alla giornata lavorativa immediatamente successiva.

È possibile che in concomitanza di particolari eventi venga sospesa la giornata di negoziazione. La decisione, deliberata dal Consiglio di Amministrazione, viene pubblicata nell'apposita sezione del sito web [www.bpf.it](http://www.bpf.it) denominata "Mercato delle Azioni Banca Popolare del Frusinate".

## **Capo 2. Condizioni di svolgimento delle contrattazioni**

### **2.2.1 Condizioni di negoziazione**

La Banca raccoglie le proposte di compravendita sulle proprie Azioni, secondo gli orari e le giornate previste dai punti 2.1.5 e 2.1.6.

È compito di ciascun operatore, prima di inserire un ordine di vendita di Azioni sulla procedura informatica, accertarsi con gli uffici preposti che queste siano disponibili per la negoziazione, nonché accertare la disponibilità economica dell'acquirente, avendo cura di verificare che la procedura informatica, contestualmente all'inserimento dell'ordine, produca il dovuto "blocco dare" corrispondente all'importo necessario per l'operazione.

### **2.2.2 Conferimento delle proposte di compravendita**

Le proposte di compravendita vengono inserite sempre con limite di prezzo. Non sono ammessi altri parametri. Il prezzo indicato deve corrispondere al prezzo ufficiale designato tempo per tempo dalla Banca, in ossequio al punto 2.1.4 del presente Regolamento.

Le proposte, registrate in ordine cronologico di conferimento, sono valide sino alla rinuncia da parte del Cliente. Le proposte decadono in caso di eventuali operazioni straordinarie interessanti le Azioni.

Non possono essere conferite proposte in vendita su Azioni non depositate presso la Banca.



Le proposte inserite nei giorni di negoziazione sono valide a partire dalla giornata di negoziazione successiva.

### **Capo 3. Svolgimento dell'attività di negoziazione**

#### **2.3.1 Formazione del prezzo**

L'esecuzione delle proposte viene effettuata dalla Banca mediante attivazione di una procedura di "asta a chiamata" che prevede vengano soddisfatte determinate condizioni.

**Condizione a)** Il sistema di "asta a chiamata" prevede la raccolta di tutte le proposte inviate nell'arco di un determinato periodo temporale trascorso il quale, viene calcolato un unico prezzo che meglio mette in equilibrio la domanda e l'offerta dello strumento finanziario al quale è negoziabile il maggiore quantitativo di azioni.

Nei casi in cui la suddetta condizione a) non risulti soddisfatta, il prezzo d'asta viene determinato come segue:

**Condizione b)** nel caso in cui più prezzi soddisfino la condizione a) (stesse quantità ma differenti prezzi) il prezzo si forma prendendo quello che determina il minor quantitativo di ineseguiti, indipendentemente dal segno dell'operazione (acquisto/vendita);

**Condizione c)** qualora più prezzi soddisfino la condizione a) e la condizione b) (stessa quantità di eseguiti e stessa quantità di ineseguiti ma prezzi differenti), il prezzo d'asta coincide con il prezzo più alto se la maggiore pressione è sul lato degli acquisti<sup>1</sup> o con il prezzo più basso se la maggiore pressione è sul lato delle vendite<sup>2</sup>. La sommatoria per livello di prezzo degli acquisti viene determinata dagli ordini inseriti con prezzi uguali o maggiori al livello stesso. La sommatoria per livello di prezzo delle vendite viene determinata dagli ordini inseriti con prezzi uguali o minori al livello stesso;

**Condizione d)** qualora in applicazione alla condizione c) risultino uguali quantità sia in acquisto che in vendita, il prezzo d'asta è pari a quello che risulta più prossimo al prezzo dell'asta precedente. In caso di pari scostamento viene considerato quale prezzo d'asta il prezzo maggiore.

Le proposte di compravendita vengono eseguite, completamente o parzialmente, al prezzo d'asta come sopra determinato.

La determinazione del prezzo d'asta avviene nei giorni di negoziazione, senza considerare gli ordini del giorno stesso.

#### **2.3.2 Casi di mancata formazione del prezzo**

Il prezzo d'asta non viene determinato nei seguenti casi:

---

<sup>1</sup> Sommatoria ordini degli acquisti maggiore della sommatoria degli ordini di vendita.

<sup>2</sup> Sommatoria ordini di vendita maggiore della sommatoria degli ordini di acquisto.



- ✓ assenza di ordini;
- ✓ i prezzi di acquisto e di vendita non sono compatibili, ossia il prezzo più alto in acquisto è inferiore al minore prezzo di vendita;
- ✓ presenza esclusiva di ordini in acquisto o di ordini in vendita.

### **2.3.3 Liquidazione e regolamento contratti**

La liquidazione dei contratti avviene secondo le modalità concordate tra la Banca e l'investitore al momento della sottoscrizione del Dossier Titoli, con valuta corrispondente al giorno della data di negoziazione, abbinando gli ordini compatibili tra loro secondo le priorità di prezzo e di tempo.

## **Capo 4. Eccezioni al regolamento**

### **2.4.1 Escussione azioni**

Le Azioni sono, come previsto dall'art. 19 dello Statuto della BPF, per patto sociale soggette a vincolo e privilegio in favore della Banca, a garanzia di ogni obbligazione e particolarmente di ogni credito, diretto e indiretto, anche se illiquido, che la Banca abbia a vantare a qualsivoglia titolo nei confronti del Socio.

Qualora la Banca si trovasse nella condizione di escutere un credito vantato nei confronti del Socio, la vendita delle azioni verrà eseguita applicando il prezzo risultante in base a quanto stabilito dal punto 2.1.4, attraverso le seguenti priorità:

- nel rispetto dei limiti fissati dal Fondo per riacquisto Azioni Proprie deliberato dall'Assemblea dei Soci e dall'autorizzazione al riacquisto di Azioni Proprie concessa, dietro specifica richiesta, dalla Banca d'Italia<sup>3</sup>;
- in caso di esaurimento del Fondo per riacquisto Azioni Proprie o di mancata (o non richiesta) autorizzazione al riacquisto di Azioni proprie da parte della Banca d'Italia, la vendita delle azioni in esame acquisirà priorità nel mercato della mediazione e verrà soddisfatta senza tener conto dell'ordine di inserimento. In tal caso non si applicano i limiti previsti dall'articolo 2.1.5.

### **2.4.2 Trasferimento azioni**

Costituisce eccezione al presente Regolamento la fattispecie del trasferimento delle azioni fra due soggetti, che deliberatamente e spontaneamente decidono di scambiarsi i titoli fra di loro.

In tal caso il prezzo applicato alla transazione sarà quello risultante in base a quanto stabilito dal punto 2.1.4.

---

<sup>3</sup> La domanda di autorizzazione al riacquisto di azioni proprie può essere presentata dalla Banca ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento UE 241/2014, che disciplina *le domande di riacquisto, anche parziale, e rimborso da parte di società mutue, cooperative, enti di risparmio o enti analoghi ai fini dell'articolo 77 del Regolamento (UE) n. 575/2013*. La domanda in esame mira all'ottenimento dell'autorizzazione preventiva alle operazioni di riacquisto di azioni di propria emissione fino al limite del 2% del capitale primario di classe 1.





### **2.4.3 Collocamento azioni proprie**

La Banca si riserva la facoltà di collocare le azioni eventualmente presenti nel Fondo per Riacquisto Azioni proprie, nell'ipotesi in cui un'asta non riesca a soddisfare tutte le richieste di acquisto provenienti dai Clienti.

Le operazioni in questione verranno eseguite in contropartita diretta tra la Banca e il Cliente, applicando il prezzo risultante in base a quanto stabilito dal punto 2.1.4.



## **TITOLO 3. Informativa al pubblico ed al mercato**

### **3.1.1 Pubblicazione delle quotazioni**

In relazione alla particolare struttura del mercato è considerato prezzo teorico di riferimento del Mercato il prezzo formatosi nell'ultima asta valida.

### **3.1.2 Pubblicazione dei contratti conclusi**

Entro la fine del giorno lavorativo successivo alla data di negoziazione la Banca mette a disposizione del pubblico, sul canale indicato nel punto 1.3.3 le seguenti informazioni:

- ✓ numero di contratti conclusi;
- ✓ prezzo d'asta;
- ✓ quantità e controvalore complessivamente scambiati.

Entro il terzo giorno lavorativo di ogni mese, la Banca pubblica utilizzando il canale indicato nel punto 1.3.3, con riferimento al mese precedente, le informazioni relative a:

- ✓ numero di contratti conclusi e quantità complessivamente trattate;
- ✓ prezzo minimo e prezzo massimo registrato nel mese di riferimento;
- ✓ prezzo medio ponderato relativo ai contratti conclusi;
- ✓ prezzo, quantità e data dell'ultimo contratto concluso.